

Regolamento elettorale del Consiglio Accademico

Articolo 1	Indizione delle elezioni	– Pag. 2
Articolo 2	Elettorato attivo	– Pag. 2
Articolo 3	Elettorato passivo	– Pag. 2
Articolo 4	Commissione di seggio	– Pag. 2
Articolo 5	Modalità di voto	– Pag. 3
Articolo 6	Metodo d'elezione	– Pag. 4
Articolo 7	Nomina del Consiglio Accademico	– Pag. 4
Articolo 8	Incompatibilità	– Pag. 4
Articolo 9	Decadenza	– Pag. 5
Articolo 10	Modalità di pubblicità e norme di rinvio	– Pag. 5
Articolo 11	Modifiche	– Pag. 5

Articolo 1 Indizione delle elezioni

- 1) Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto emanato almeno 45 giorni prima delle elezioni che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Articolo 2 Elettorato attivo

- 1) L'elettorato attivo è riservato al personale docente in servizio presso l'Istituto.
- 2) L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione di Seggio, entro 5 giorni dall'insediamento della stessa, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
- 3) Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 Elettorato passivo

L'elettorato passivo è riservato a tutti i docenti in servizio presso l'Istituto e che presentino un'anzianità di almeno due anni di servizio.

Articolo 4 Commissione di seggio

Il Direttore dell'Istituto procede alla nomina della Commissione di Seggio, con apposito decreto, individuando i componenti tra i docenti non candidati in possesso di comprovata esperienza ed anzianità di servizio.

La Commissione è assistita, ove necessario, dal Direttore Amministrativo.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che ne hanno interesse.

Articolo 5

Modalità di voto ordinaria

- 1) A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggio, previo accertamento dell'identità personale.
- 2) L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed indica le proprie preferenze fino ad un massimo di 2 candidati
- 3) La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
- 4) Eventuali schede bianche sono da considerarsi comunque voto validamente espresso e, quindi, utili al raggiungimento del quorum previsto per la validità dell'elezione.
- 5) La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
- 6) La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
- 7) Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno o indicazione grafica diversi dall'indicazione delle cinque candidature tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
- 8) Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
- 9) La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità.
- 10) La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
- 11) Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

Articolo 6

Modalità di voto informatica

- 1) In alternativa alla modalità di voto di cui all'articolo 5, ove ne ricorrano i presupposti e la convenienza economica, gli organi di gestione possono disporre che la procedura di voto sia effettuata tramite procedura informatica.
- 2) A ciascun elettore saranno consegnate apposite credenziali di accesso.
- 3) Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server ISIA Urbino o di terzi purché garantiscano:
 - l'anonimato dei votanti;
 - la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
 - la protezione contro voti doppi.

- 4) Lo spoglio dovrà avvenire in presenza di tre scrutinatori appositamente nominati dal Consiglio di amministrazione.
- 5) La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità.
- 6) Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle ordinarie regole in materia di votazioni

Articolo 7 Metodo d'elezione

- 1) Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario.
- 2) La prima votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto con arrotondamento per difetto.
- 3) Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto al primo turno, si procede ad una seconda votazione il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
- 4) Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 5) Nel caso di rinuncia da parte di uno di essi, si procede sostituendolo con quello che immediatamente segue nell'ambito della graduatoria.
- 6) In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato con più anni di servizio. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 8 Nomina del Consiglio Accademico

- 1) Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore, previa individuazione dei due componenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Articolo 9 Incompatibilità

- 1) Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti del Nucleo di valutazione e, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 Decadenza

- 1) Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 11 Modalità di pubblicità e norme di rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

- 2) Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino e inserito nel sito *web* dell'Istituto.

Articolo 12 **Modifiche**

- 1) Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui allo Statuto.
- 2) Successivamente alla sua prima applicazione, potrà essere modificato secondo le prescritte procedure.

Urbino, il 18 marzo 2014 – Prot. n. 617 / R3b